



Proposta di legge recante:

“Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione.”

I Consiglieri regionali

F.to Filippo Mancuso

F.to Pierluigi Caputo

F.to Salvatore Cirillo

**Proposta di legge recante: “Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il
Governo in attuazione del principio di leale collaborazione.”**

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge mira a modificare diverse norme a leggi regionali, al fine di adeguarle alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Nello specifico è composto da composto da sette articoli di seguito elencati:

- l'articolo 1 – L'Ufficio legislativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con e-mail trasmessa in data 12 marzo 2025 dal Servizio delle politiche socio-sanitarie e culturali della Presidenza del Consiglio dei Ministri-DARA ha trasmesso osservazioni in merito al disposto degli articoli 1, 5 e 6 della legge regionale 24 gennaio 2025, n. 1. Con nota prot. n. 160488 del 13 marzo 2025, il Presidente della Giunta regionale, al fine di evitare l'impugnativa della disposizione sopra specificata, ha dato assicurazione, nel contesto della leale collaborazione, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale finalizzata a superare le osservazioni governative;
- l'articolo 2 – L'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (DAR-0007556-A-05/05/2025), ha trasmesso le proprie osservazioni sul disposto degli articoli 4 e 8 della legge regionale 4 aprile 2025, n. 17; Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha, inoltre, sollevato osservazioni sul disposto dell'articolo 6 della medesima legge regionale. Con nota prot. n. 368145 del 23 maggio 2025, il Presidente della Giunta regionale, al fine di evitare l'impugnativa delle disposizioni sopra specificate, ha dato assicurazione, nel contesto della leale collaborazione, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale finalizzata a superare le osservazioni governative
- l'articolo 3 – Con riferimento alla legge regionale n. 20/2025, con nota prot. n. 364704 del 22 maggio 2025, il Presidente della Giunta regionale – valutate le osservazioni sollevate dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e del merito (DAR-0007342-A-29/04/2025), trasmesse, in data 21 maggio 2025, con e-mail dal Servizio per le politiche socio-sanitarie e culturali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ritenuto di accoglierne il contenuto, impegnandosi alla presentazione di un disegno di legge regionale finalizzata all'introduzione dell'articolo 14, rubricato “Entrata in vigore e adeguamento alla normativa statale di riferimento”

- l'articolo 4 - Con riferimento alla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 8, di modifica della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37, sono pervenute osservazioni, da ultimo con nota prot. m. inf. UFFLEGISL. REGISTRO UFFICIALE.U.0010494.25-03-2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con nota prot. n. 194498 del 26 marzo 2025, al fine di evitare ulteriori contenziosi costituzionali ed in considerazione dell'opportunità, valutata dal predetto Ministero, di chiarire la reale portata della normativa regionale, nello spirito della leale collaborazione ha dato assicurazione circa la presentazione al Consiglio regionale una proposta di legge di modifica dell'articolo 2 bis della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37, introdotto dalla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 8;
- l'articolo 5 – Con riferimento alla legge regionale 29 novembre 2024, n. 39 (Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante) si è ritenuto intervenire per modificare la lettera f) del comma 3 dell'articolo 4 al fine di chiarirne meglio la sua portata in ossequio a quanto concordato con l'ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e del merito con la nota prot. n. 124 del 14 gennaio 2025.
- l'articolo 6 – Prevede la clausola di invarianza finanziaria atteso che le norme ivi contenute nella presente proposta di legge hanno carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- l'articolo 7 della proposta dispone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria atteso che trattasi di impegni assunti il Governo e che alcuni degli stessi sono stati assunti indietro nel tempo.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Infatti, come già ampiamente argomentato nella relazione illustrativa, la totalità delle modifiche previste nell'articolato sono di natura prettamente ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche alla l. r. n. 1/2025	//	//	//
2	Modifiche alla l. r. n. 17/2025	//	//	//
3	Modifiche alla l. r. n. 20/2025	//	//	//
4	Modifiche alla l. r. n. 2-bis della l. r. n. 37/2023	//	//	//
5	Modifiche all'articolo 4 della l. r. n 39/2024	//	//	//
6	Indica l'invarianza finanziaria del testo della proposta di legge	//	//	//
7	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	//	//	//	

Proposta di legge recante: “Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione”.

Art. 1

(Modifiche alla l. r. n. 1/2025)

1. Alla legge regionale 24 gennaio 2025, n. 1 (Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1:

1) Il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. La presente legge regionale, nel rispetto della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni organizzate), in attuazione del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, intende regolare le professioni non organizzate in ordini e collegi.”;

2) al comma 3, dopo le parole: “l. 5 giugno 2003, n. 131)” sono inserite le seguenti: “e nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia di concorrenza e libertà di circolazione”, le parole: “riconosciuta dal”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “iscritta nell'elenco del” e le parole: “certificazioni delle competenze” sono sostituite dalle seguenti: “attestazioni di qualità e qualificazione dei servizi professionali”;

b) all'articolo 5:

1) Nella rubrica, le parole: “e portabilità delle certificazioni delle competenze acquisite dei soggetti” sono soppresse;

2) al comma 1, le parole: “riconosciute dal” sono sostituite dalle seguenti: “iscritte nell'elenco del”, le parole: “riconosciuta dal” sono sostituite dalle seguenti: “iscritta nell'elenco del” e la parola: “certificazioni” è sostituita dalle seguenti: “attestazioni di qualità e qualificazione dei servizi professionali”;

3) all'inizio del comma 2, la parola: “Il” è sostituita dalle seguenti: “Nell'ambito dei requisiti previsti dalla legge n. 4 del 2013 e dalla circolare ministeriale del 24 marzo 2022, il”;

c) all'articolo 6 la parola: “riconosciute” è sostituita dalle seguenti: “iscritte nell'elenco del MIMIT”.

Art. 2

(Modifiche alla l. r. n. 17/ 2025)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2025, n. 17 (Istituzione del sistema informativo integrato regionale della Calabria e costituzione della società “REDIGIT S.P.A.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera r) del comma 1 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente periodo: “In caso di gare di importo superiore alle soglie indicate nell’art. 62, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la società ReDigit S.p.A. svolge i compiti di stazione appaltante e centrale di committenza subordinatamente al conseguimento della qualificazione prevista ai sensi dell’art. 63 e dell’allegato II.4 del medesimo decreto legislativo.”;

b) l’articolo 6 è modificato come segue:

1) nel comma 1, dopo la parola: “reclutamento” sono inserite le seguenti: “e l’inquadramento”;

2) nel comma 2, le parole da: “con” a “stessi” sono sostituite dalle seguenti: “ed è inquadrato sulla base dei criteri e delle modalità definiti nel provvedimento di cui al comma 1.”;

c) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole: “di quanto definito” sono inserite le seguenti: “dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici,”.

Art. 3

(Modifiche alla l. r. n. 20/2025)

1. Dopo l’articolo 13 della legge regionale 4 aprile 2025, n. 20 (Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo e con altri bisogni educativi speciali) è aggiunto il seguente:

“Art. 14

(Entrata in vigore e adeguamento alla normativa statale di riferimento)

1. L’attuazione delle misure previste dalla presente legge decorre dall’anno scolastico 2026/2027.

2. La Regione adegua le disposizioni della presente legge alla sopravvenuta normativa statale di riferimento.”.

Art. 4

(Modifiche all'art. 2-bis della l. r. n 37/2023)

1. All'articolo 2-bis della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di Trasporto non di linea.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 2, le parole da: “, tenuto” a “k)” sono soppresse;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il vettore deve disporre di una sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio della Regione Calabria.

2-ter. Il competente Dipartimento regionale adotta apposite linee guida per la disciplina dei titoli autorizzatori di cui al comma 1, nel rispetto delle previsioni dettate dalla normativa statale vigente e secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere da b) a k).”

Art. 5

(Modifiche all'art. 4 della l. r. n 39/2024)

1. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2024, n. 39 (Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante) è sostituita dalla seguente:

“f) promuove iniziative per l'effettività del diritto-dovere all'istruzione per i figli degli attrazionisti viaggianti.”.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.